

Per parte convenuta:

“ **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE** Rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. Rigettare la questione di nullità del lodo sollevata *ex officio*.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga la materia non compromettibile in arbitrato, si chiede che, accertata per tutti i motivi esposti in narrativa la violazione dell'art. 8 dello statuto societario di [REDACTED] S.r.l., alla voce “trasferimento delle partecipazioni, prelazione e gradimento”, lettera D) “Trasferimento *mortis causa*”, ultimo comma:

- dichiarare l'illegittimità della qualifica di soci di [REDACTED] S.r.l. acquisita dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in forza di iscrizione, avvenuta presso la Camera di Commercio di Bergamo il 2.12.2014, di atto di cessione di quote *mortis causa* della sig.ra [REDACTED] con ogni conseguente effetto di legge; - pronunci l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera del 16.12.2014 della società [REDACTED] S.r.l. con ogni conseguente effetto di legge.

IN OGNI CASO Spese e compensi di causa interamente rifusi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con richiesta di pronuncia di distrazione delle spese di lite, ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore di Luciano Crevenna avv. Dario Offredi che si dichiara antistatario”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con comparso di riassunzione notificata il 24 novembre 2017 [REDACTED] s.r.l. (la “Società”) nonché i soci [REDACTED] e [REDACTED] agiscono al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale (doc. 10 att.) emesso in data 12.06.2015 dall'arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo in forza di clausola compromissoria statutaria (art. 23), a definizione dell'impugnazione della delibera assembleare del 16.12.2014 promossa ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. dall'odierno convenuto, Luciano Crevenna.

La delibera impugnata, iscritta nel Registro delle Imprese in data 19.12.2014 (doc. 4), aveva a oggetto “*la riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e il contemporaneo aumento del medesimo ex art. 2482-ter c.c.*” e veniva contestata da Crevenna (titolare di una quota pari al 45% del capitale) sotto il profilo della legittimazione al voto dei citati soci [REDACTED] e [REDACTED] i quali erano succeduti *mortis causa* nella titolarità della quota (pari al 30% del capitale) appartenuta a [REDACTED] con la precisazione che [REDACTED] era già socio con una partecipazione del 25% del capitale.



Crevenna, il quale in assemblea aveva espresso voto contrario, lamentava la violazione dell'art. 8 dello statuto sociale, che in ipotesi di morte del socio prevede la convocazione di un'assemblea tra i soci superstiti, al fine di assumere le determinazioni circa la continuazione dell'impresa con gli eredi o la liquidazione della partecipazione.

Il mancato rispetto di tale *iter* procedurale avrebbe, in tesi, comportato la carenza in capo agli eredi della legittimazione alla partecipazione all'assemblea e al voto, con conseguente invalidità della delibera, approvata con il voto determinante dei suindicati soggetti, per il mancato raggiungimento del *quorum* statutariamente previsto per l'approvazione di delibere che modificano i patti sociali.

Con il lodo in esame l'arbitro unico dichiarava fondata la domanda di annullamento promossa da Crevenna, rilevando la violazione dell'art. 8 dello statuto sociale e, conseguentemente, la mancanza del *quorum* deliberativo previsto dallo statuto.

Premesso quanto sopra, parte attrice in questa sede muove varie censure al suddetto lodo, di seguito riepilogate:

- *“incompromettibilità della materia oggetto dell'arbitrato”*, trattandosi di delibera ex art. 2482-ter c.c.;
- *“tardivo deposito del lodo”*
- *“inesistenza giuridica del lodo”*, non avendo l'arbitro pronunciato sulla domanda *“circa la qualifica di soci degli odierni attori e la loro iscrizione nel Registro delle Imprese”*;
- *“omessa decisione su alcuna delle domande e delle eccezioni delle parti”*, per lo stesso motivo sopra evidenziato;
- *“omesso giudizio secondo equità”*, in violazione della clausola compromissoria e del regolamento arbitrale;
- *“iniquità ed erroneità del giudizio”*, posto che la clausola di gradimento prevista dall'art. 8 lett.d) dello statuto non opera *“nei confronti di chi, come il rag. [REDACTED] è già socio della società”*;
- *“violazione dell'art. 35, co. I, d.lgs 5/2003”*, avendo Crevenna omesso di depositare la domanda arbitrale nel Registro delle Imprese.



1.2 Il convenuto, costituitosi nel procedimento riassunto avanti a questa Sezione, conclude per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In subordine, ove il Tribunale ritenga la materia non compromettibile in arbitrato, svolge domanda di annullamento della delibera del 16.12.2014, previo accertamento dell'acquisto illegittimo della qualifica di soci da parte degli attori [REDACTED] e [REDACTED]

In replica alle censure avversarie deduce, tra l'altro, quanto segue:

- *“oggetto del contendere non è la decisione in sé di ripianare le perdite e ricostituire il capitale ma, a monte, la legittimazione della compagine assembleare formatasi nell'assemblea del 16.12.2014”;*
- trattandosi di lodo irrituale, i motivi di annullamento sono tassativamente previsti dall'art. 808 *ter* c.p.c.;
- la dilazione del termine per il deposito del lodo è stata approvata e sottoscritta nel regolamento arbitrale;
- avendo l'arbitro rilevato come il mancato rispetto della clausola statutaria abbia compromesso il valore della partecipazione del socio Crevenna, *“indiscutibile appare pertanto la decisione sotto un profilo equitativo”*.

1.3 Il procedimento è stato originariamente instaurato avanti al Tribunale di Bergamo, dichiaratosi funzionalmente incompetente in favore di questa Sezione.

A seguito di rituale riassunzione e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. il g.i. ha rilevato d'ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di delibera assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

Una volta stimolato il contraddittorio sulla predetta questione, all'esito delle note scritte depositate dalle parti il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, rimettendo quindi al Collegio la decisione della causa, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionale e memoria di replica.



2.1 La questione di nullità del lodo per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, sollevata d'ufficio dal g.i., è fondata.

Il lodo qui impugnato presenta, infatti, un duplice profilo di contrasto con la richiamata disposizione imperativa:

- il lodo è stato espressamente pronunciato “secondo equità”, come previsto nella clausola compromissoria, in una materia (*i.e.* impugnazione di delibera assembleare) per la quale la suddetta norma impone, tuttavia, una decisione arbitrale resa secondo diritto;
- il lodo ha pacificamente natura irrituale in una materia per la quale la stessa norma impone il deposito di un lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c. (ossia di un lodo rituale), ancorché la clausola compromissoria nulla disponesse sul punto, rimettendo all'arbitro la determinazione delle “*formalità di procedura*”.

Al riguardo parte convenuta, interessata alla stabilità degli effetti del lodo, ha replicato che (i) la decisione dell'arbitro “*nel caso di specie è avvenuta comunque secondo diritto*” e (ii) l'art. 36 del d.lgs. 5/2003 è inapplicabile al lodo irrituale, trattandosi di “*libero accordo contrattuale*”.

Sotto il primo profilo, a tacer della contraddittorietà delle tesi del convenuto, il quale in comparsa di costituzione riteneva “indiscutibile” il carattere equitativo del lodo oggetto di impugnazione, il Collegio si limita a constatare quanto formalizzato dalle parti e dall'arbitro unico al par. 7 del regolamento arbitrale (doc. 7): “*le parti confermano espressamente che il presente arbitrato deve intendersi a tutti gli effetti irrituale e che l'Arbitro Unico deciderà la controversia secondo equità*”.

Il regolamento arbitrale, che fissa le “regole di ingaggio” della procedura, risulta conforme alla clausola compromissoria statutaria (art. 23), secondo cui l'arbitro deve decidere “*secondo equità*”.

Alla luce delle suesposte considerazioni non residua al Collegio spazio per una qualificazione difforme da quella operata, in piena autonomia, dalle parti e recepita dall'arbitro.

Parimenti infondato è il secondo rilievo del convenuto, secondo cui l'art. 36 del d.lgs. 5/2003 sarebbe inapplicabile al lodo irrituale: in proposito, osserva il Collegio, la richiamata disposizione non soltanto è pacificamente applicabile alle controversie, in punto di validità di delibere assembleare, oggetto di clausola compromissoria, ma produce gli effetti di cui all'art. 1419, comma secondo, c.c., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullità.



Il suddetto meccanismo di sostituzione preclude la declaratoria di nullità della clausola compromissoria, da ritenere automaticamente adeguata alla norma imperativa, come del resto statuisce lo stesso art. 36 del d.lgs. 5/2003 (“*Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando...l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari*”).

In conseguenza di quanto sopra osservato va rilevato che nella odierna vicenda l’arbitro unico, una volta investito della controversia, avrebbe dovuto accertare preliminarmente la nullità parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 36 del d.lgs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell’incarico, la necessità di pronunciare (i) un lodo rituale e (ii) secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa.

Il mancato rispetto del suddetto *iter* procedurale rende il lodo qui impugnato nullo per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, *lex specialis* integrativa delle disposizioni generali previste dal codice di procedura civile (*cf.* art. 808-*ter*) in materia di arbitrato irrituale.

2.2. Per il resto non occorre soffermarsi sulla domanda subordinata del convenuto, svolta espressamente “*Nella denegata e non creduta ipotesi che l’Ill.mo Tribunale adito ritenga la materia non compromettibile in arbitrato*”, trattandosi di presupposto non ricorrente nella fattispecie.

La disputa sottoposta all’attenzione dell’arbitro verte su diritti disponibili relativi al rapporto sociale e può quindi essere oggetto di valida clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5, come correttamente affermato dallo stesso convenuto in comparsa: i vizi allegati, infatti, attengono al mancato raggiungimento del *quorum* statutariamente previsto per l’assunzione di una valida decisione assembleare, conseguenza della violazione delle disposizioni statutarie disciplinanti la sorte della partecipazione in ipotesi di morte del socio. Trattasi di fattispecie, rilevante ai fini dell’annullabilità della delibera, foriera di effetti potenzialmente lesivi degli interessi particolari dei soci e dei loro eredi, ma inidonea a investire la sfera giuridica di terzi.

È da ritenersi infine tardiva la domanda subordinata, formulata dal convenuto per la prima volta in comparsa conclusionale, volta all’annullamento della delibera del 16.12.2014 nell’ipotesi in cui “*il lodo irrituale oggetto di causa fosse ritenuto nullo e/o invalido*”: tale domanda non corrisponde a quella



coltivata in giudizio e confermata nell'atto di precisazione delle conclusioni, laddove una pronuncia di merito sul punto veniva richiesta dalla parte soltanto "*Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga la materia non compromettibile in arbitrato*", vale a dire in conseguenza di uno specifico motivo di invalidità diverso da quello accertato in giudizio.

3. Sotto il profilo delle spese di lite il Collegio ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale, avendo le parti impostato il contraddittorio su temi distanti dall'unica questione risultata decisiva per la definizione del giudizio, rilevata d'ufficio dal g.i. all'esito della fase di trattazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- dichiara nullo, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, il lodo irrituale emesso tra le parti in data 12.06.2015 dall'arbitro unico (doc. 10 att.);
- spese integralmente compensate.

Brescia, 12 febbraio 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

